



La previdenza professionale in caso di divorzio.

La normativa svizzera sul divorzio si pone principalmente come obiettivo l'indipendenza economica di entrambi i coniugi dopo il divorzio. Le misure da adottare per ottenere questo risultato dipendono tra l'altro dalla divisione dei compiti durante il matrimonio. Se un coniuge per anni si è dedicato ad allevare i figli e/o alla gestione della casa, rinunciando dunque completamente o parzialmente a svolgere un'attività lucrativa, la sua previdenza per la vecchiaia nel secondo pilastro sarà insufficiente o inesistente. In caso di divorzio, di questa lacuna nella compensazione previdenziale si tiene conto mediante una ripartizione degli averi della cassa pensione.

Quale ripartizione viene effettuata in caso di divorzio?

- Si divide la parte della prestazione d'uscita (spesso definita anche «prestazione di libero passaggio») accumulata tra la data del matrimonio e quella del divorzio, senza toccare invece gli averi già esistenti al momento delle nozze (compresi gli eventuali interessi realizzati).

Calcolo della ripartizione della prestazione d'uscita in caso di divorzio

$$\begin{aligned} & \text{Prestazione d'uscita al momento del divorzio} \\ & - \text{Prestazione d'uscita al momento del matrimonio, con relativi interessi fino} \\ & \quad \text{al momento del divorzio} \\ \hline & = \text{Averi acquisiti durante il matrimonio, da ripartire} \end{aligned}$$

- La ripartizione viene effettuata indipendentemente dal regime dei beni scelto.
- Se ambedue i coniugi sono assicurati nella previdenza professionale e vantano reciprocamente dei diritti, verrà ripartita soltanto la differenza.
- Se i coniugi si sono accordati sulla ripartizione, viene richiesto alle istituzioni di previdenza interessate di confermare l'attuabilità e l'importo degli averi di previdenza determinanti. In caso di mancata intesa il tribunale del divorzio fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d'uscita e rimette la causa al tribunale delle assicurazioni competente.

Dalla ripartizione sono esclusi i premi unici finanziati durante il matrimonio con beni propri dell'assicurato.

Il prelievo anticipato effettuato durante l'unione coniugale per il finanziamento della proprietà d'abitazione deve essere considerato a parte. In tal caso è il giudice del divorzio a decidere sulla compensazione.

In quali casi non viene effettuata alcuna ripartizione?

- Per legge non è possibile procedere alla ripartizione qualora il caso di previdenza (vecchiaia o invalidità) si sia verificato per uno o entrambi i coniugi precedentemente al divorzio. In tali circostanze, il giudice è tenuto ad effettuare la compensazione previdenziale con altre modalità (p. es. assegnando un'indennità adeguata).
- I coniugi possono, volontariamente, rinunciare del tutto o in parte alla ripartizione, a condizione che la previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità sia comunque garantita per entrambe le parti.
- Il tribunale del divorzio può rifiutare la ripartizione qualora, dopo il divorzio, essa fosse manifestamente iniqua alla luce della situazione economica dei coniugi.

Come vengono trasferiti i fondi al coniuge?

La prestazione d'uscita da trasferire viene versata all'istituzione di previdenza del coniuge. Se quest'ultimo non esercita un'attività lucrativa, sarà versata su una polizza di libero passaggio o un conto di libero passaggio. Entrambe le opzioni sono disponibili presso la Helvetia che, per il conto di libero passaggio, offre inoltre la possibilità di effettuare un risparmio in titoli. In via eccezionale (p. es. avvio di un'attività lucrativa indipendente) la somma può essere liquidata anche in contanti.

Quali sono le conseguenze della ripartizione sulla copertura di previdenza?

Il trasferimento di una parte della prestazione d'uscita al coniuge divorziato genera lacune nella copertura di previdenza. L'ammontare delle prestazioni di previdenza originali si può ripristinare con il versamento di premi unici. Tali riscatti sono fiscalmente deducibili.

Quali sono le conseguenze di un divorzio sulle rendite per i superstiti?

In caso di decesso dell'ex coniuge, il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniuge, a condizione che il matrimonio sia durato almeno dieci anni e che, nella sentenza di divorzio, gli sia stata accordata una rendita o un'indennità in capitale per una rendita vitalizia. Poiché la rendita mira a compensare il diritto al mantenimento fissato nella sentenza di divorzio, essa viene ridotta se, sommata ad altre prestazioni di assicurazioni sociali, risulta superiore a tale diritto.

Quali sono le conseguenze in caso di scioglimento di un'unione domestica registrata?

Le indicazioni contenute in questo foglio informativo si applicano per analogia allo scioglimento di un'unione domestica registrata.

Semplice. Chiedete a noi.

Helvetia Assicurazioni

St. Alban-Anlage 26, 4002 Basilea
T 058 280 1000 (24 h), F 058 280 1001
www.helvetia.ch

